

## **Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli**

Concluso il 14 maggio 2009  
Entrato in vigore il 1° giugno 2009  
(Stato 1° giugno 2009)

---

*La Confederazione Svizzera,*  
in appresso denominata «la Svizzera»,

*e*  
*la Comunità europea,*  
in appresso denominata «la Comunità»,

in appresso denominate «le Parti»,

considerando che l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli<sup>1</sup> (in appresso denominato «l'Accordo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002,

considerando che l'articolo 6 dell'Accordo istituisce un Comitato misto per l'agricoltura responsabile di gestire l'Accordo e curarne il buon funzionamento, in appresso denominato «il Comitato»;

considerando che in virtù dell'articolo 11, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 2, il Comitato può decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici degli allegati diversi dall'allegato 11. Successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo, il Comitato ha deciso una serie di modifiche relative alla gestione degli allegati dell'Accordo e delle loro appendici, in particolare al fine di tener conto degli aggiornamenti e adeguamenti richiesti per approfondire le relazioni bilaterali secondo quanto previsto dall'Accordo;

considerando che alcuni degli aggiornamenti e adeguamenti richiesti per tener conto dell'evoluzione della normativa comunitaria e di quella svizzera trascendono le competenze del Comitato. È pertanto necessario modificare gli allegati dell'Accordo ed estendere le competenze del Comitato sostituendo l'articolo 11, al fine di agevolare ulteriori aggiornamenti e adeguamenti dell'Accordo;

considerando che è necessario prendere in considerazione anche gli adeguamenti derivanti dall'allargamento dell'Unione europea, in particolare per quanto concerne l'elenco delle denominazioni dei vini e delle bevande spiritose. Al tempo stesso, occorre prevedere l'approfondimento delle relazioni bilaterali con riguardo ai seguenti ambiti: specificazione dei campi di applicazione degli allegati 4 e 5, rafforzamento della cooperazione nel settore dei controlli sui vini (allegato 7), equivalenza

dei rispettivi regimi di ispezione sulla produzione biologica (allegato 9) e redazione del Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (allegato 6)

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. 1**

L'Accordo<sup>2</sup> è modificato come segue:

1. l'articolo 11 è sostituito dal seguente:  
...
2. all'articolo 1 dell'allegato 4 il paragrafo esistente è numerato ed è aggiunto il seguente paragrafo:  
...
3. all'articolo 2 dell'allegato 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:  
...
4. l'appendice 3 dell'allegato 4 è sostituita dalla nuova appendice 3 di cui all'allegato I del presente Accordo;
5. all'articolo 1 dell'allegato 5 è inserito il seguente paragrafo:  
...
6. gli articoli 5 e 6 dell'allegato 6 sono sostituiti dal testo seguente:  
...
7. l'articolo 2 dell'allegato 7 è sostituito dal seguente:  
...
8. gli articoli 5, 6 e 7 dell'allegato 7 sono sostituiti dal testo seguente:  
...
9. all'articolo 16 dell'allegato 7 è aggiunto il seguente paragrafo:  
...
10. l'appendice 1 dell'allegato 7 è sostituita dalla nuova appendice 1 di cui all'allegato II del presente Accordo;
11. all'appendice 2 dell'allegato 7, nella parte A, sezione I, i riferimenti al regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio e al regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio sono sostituiti dal:  
...

2 Le modifiche qui appresso sono inserite nell'Acc. menzionato.

12. all'appendice 2 dell'allegato 7, parte A, la sezione II è modificata secondo quanto indicato nell'allegato III<sup>3</sup> del presente Accordo;
13. all'appendice 2 dell'allegato 7, la parte B è sostituita dalla nuova parte B di cui all'allegato IV del presente Accordo;
14. l'appendice 3 dell'allegato 7 è sostituita dalla nuova appendice 3 di cui all'allegato V<sup>4</sup> del presente Accordo;
15. è aggiunta all'allegato 7 l'appendice 4 di cui all'allegato VI del presente Accordo;
16. l'articolo 2 dell'allegato 8 è sostituito dal seguente:  
...
17. all'articolo 4 dell'allegato 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:  
...
18. all'articolo 5 dell'allegato 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:  
...
19. l'appendice 1 dell'allegato 8 è sostituita dalla nuova appendice 1 di cui all'allegato VII del presente Accordo;
20. l'appendice 2 dell'allegato 8 è sostituita dalla nuova appendice 2 di cui all'allegato VIII del presente Accordo;
21. all'allegato 8 è aggiunta l'appendice 5 di cui all'allegato IX del presente Accordo;
22. all'articolo 3 dell'allegato 9 è aggiunto il seguente paragrafo:  
...

## Art. 2

1. Gli allegati da I a IX del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.
2. Il presente Accordo costituisce parte integrante dell'Accordo. Esso rimane in vigore per la stessa durata e secondo le stesse disposizioni dell'Accordo.

<sup>3</sup> Secondo quanto disposto, in primo luogo, all'art. 14, par. 1, lett. c), e agli art. 24, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 753/2002 con riguardo alle menzioni tradizionali comunitarie e, in secondo luogo, all'art. 28, lett. a), e all'art. 31 con riguardo alle unità geografiche.

<sup>4</sup> N.B.: La parte II della vecchia appendice 3 è soppressa.

**Art. 3**

1. Le versioni del presente Accordo in lingua bulgara, ceca, estone, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca, rumena, slovacca e slovena, inclusi tutti gli allegati, i protocolli e l'atto finale, fanno ugualmente fede.
2. Il Comitato misto istituito dall'articolo 6 dell'Accordo approva le versioni facenti fede dell'Accordo nelle nuove lingue.

**Art. 4**

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure.
2. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.
3. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno successivo alla data dell'ultima notifica di approvazione. Il presente Accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al giorno della firma.

**Art. 5**

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, bulgara, ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, greca, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la  
Confederazione Svizzera:  
Jacques de Watteville

Per la  
Comunità europea:  
Milena Vicensová

*Allegato I*

*Allegato 4*  
*Appendice 3*

...

*Allegato II*

*Allegato 7*  
*Appendice I*

...

*Allegato III*

*Allegato 7*  
*Appendice 2 A II*

...

*Allegato IV*

*Allegato 7*  
*Appendice 2 B*

...

*Allegato V*

*Allegato 7*  
*Appendice 3*

...

*Allegato VI*

*Allegato 7*  
*Appendice 4*

...

*Allegato VII*

*Allegato 8*  
*Appendice 1*

...

*Allegato VIII*

*Allegato 8*  
*Appendice 2*

...

*Allegato IX*

*Allegato 8*  
*Appendice 5*

...

---

**Atto finale**

---

*I rappresentanti  
della Confederazione Svizzera*  
da una parte,

*e  
della Comunità europea*  
dall'altra

riuniti a Bruxelles il quattordicesimo giorno di maggio dell'anno duemilanove per la firma dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

1. Dichiarazione comune sull'aggiornamento degli allegati 7 e 8 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;
2. Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari

Per la  
Confederazione Svizzera:

Jacques de Watteville

Per la  
Comunità europea:

Milena Vicenová

**Dichiarazione comune  
sull'aggiornamento degli allegati 7 e 8 dell'Accordo tra la  
Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio  
di prodotti agricoli**

Tenuto conto dell'evoluzione della legislazione delle Parti dalla preparazione e dall'adozione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, le Parti si impegnano, secondo le procedure previste dall'Accordo, a proseguire rapidamente con l'aggiornamento dell'allegato 7, relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, e dell'allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino; ciò per tener conto dell'evoluzione dell'acquis comunitario a seguito dell'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 148, del 6.6.2008, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 110/2008 del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16)

## **Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari**

L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato «l'Accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002, apre, tra l'altro, contingenti tariffari per facilitare gli scambi commerciali di prodotti agricoli tra le Parti. Nella «dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti nel settore delle carni», allegata all'Accordo, le Parti dichiaravano che intendevano riesaminare congiuntamente il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponesse minori ostacoli al commercio. Dal 2002 tale riesame non ha tuttavia avuto luogo.

La questione del metodo di gestione tramite gara d'appalto utilizzato dalla Svizzera è stata regolarmente sollevata nei comitati misti sull'agricoltura previsti dall'Accordo. In tale contesto la Comunità si è lamentata a più riprese del fatto che il ricorso a gare d'appalto comporta una riduzione della preferenza tariffaria bilaterale accordata, traducendosi in un ostacolo agli scambi.

La Comunità si compiace dell'apertura di negoziati bilaterali in vista della totale liberalizzazione degli scambi bilaterali nel settore agroalimentare che, a termine, risolverà la questione. Tuttavia, tenuto conto della prevedibile durata di tali negoziati e della relativa attuazione, la Comunità chiede che nel frattempo i metodi di gestione dei contingenti tariffari della Svizzera possano essere adattati in modo da limitare gli ostacoli agli scambi.